



Decreto Dirigenziale n. 39 del 29/06/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N. 854/2004 DEL 29 APRILE 2004 - ALLEGATO II -
RICLASSIFICAZIONE DEGLI SPECCHI D'ACQUA SEDE DI BANCHI NATURALI DI
MOLLUSCHI BIVALVI AI FINI DELLA PRODUZIONE SITI NEI COMUNI DI MONTE DI
PROCIDA, BACOLI, POZZUOLI (NA).

IL DIRIGENTE

Il Dirigente del Settore, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Veterinario nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente Responsabile del Servizio

VISTI

- 1 il Regolamento CE n° 852/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme sull'igiene dei prodotti alimentari;
- 2 la Sezione VII dell'allegato III del Regolamento CE n° 853/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- 3 il Regolamento CE n° 854/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- 4 il Regolamento CE n° 2073 del 15 novembre 2005, e s. succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la determinazione di escherichia coli e di salmonella;
- 5 il Regolamento CE n° 2074 del 5 dicembre 2005 definisce le metodiche di analisi per la ricerca delle biotossine marine;
- 6 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 reca norme in materia ambientale;
- 7 il Regolamento CE 1881 del 19 dicembre 2006 definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari;
- 8 la delibera della Giunta Regionale n. 229 del 31.05.2011 ha recepito l'Intesa dell' 8 Luglio 2010 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.854/2004 e del Regolamento (CE) n.853/2004 nel Settore dei molluschi bivalvi"*;
- 9 il decreto dirigenziale n° 12 del 11/03/2011 dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario *"Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania"*;
- 10 le delibere di Giunta Regionale n. 3584 del 19/07/2002 e n. 520 del 02/04/2004 con le quali furono classificate le zone di produzione di molluschi bivalvi vivi nelle acque antistanti il litorale flegreo e domitio;

PREMESSO che

1. le linee guida regionali approvate con la citata delibera n. 229/2011 prevedono che, trascorsi tre anni dalla classificazione, è necessario procedere alla riclassificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi, sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio periodico svolto dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e delle notizie aggiornate fornite dall'A.R.P.A.C., sulle fonti di contaminazione prossime all'area;
2. le citate delibere n. 3584/2002 e 520/2004 con le quali erano stati classificati gli specchi d'acqua sede di banchi naturali, non prevedevano il monitoraggio periodico su tutte le zone di produzione di molluschi bivalvi a cura dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., istituito solo con le linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 342/2006;
3. i Servizi Veterinari, all'entrata in vigore delle predette linee guida del 2006, per mancanza di risorse autonome, non hanno potuto effettuare il monitoraggio sui banchi naturali di molluschi bivalvi;
4. per risolvere tale impedimento, il Settore Veterinario nel corso di riunioni tenute il 3 e 11/12/2008, in accordo con il Consorzio Gestione Molluschi (Co.Ge.Mo.) e con i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., ha ritenuto di poter procedere alla riclassificazione sulla scorta della valutazione di dati già in possesso delle AA.SS.LL. e di quelli derivanti dal monitoraggio intensivo per almeno due mesi, con frequenza quindicinale, anziché mensile, effettuato con l'ausilio di mezzi messi a disposizione dagli operatori afferenti al Co.Ge.Mo.;

CONSIDERATO che

1. le difficoltà nel coordinamento tra gli operatori del Co.Ge.Mo. ed i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., hanno ritardato l'inizio delle attività del monitoraggio;

2. solo in data 09/08/2010 con la nota n. 29890 l'A.R.P.A.C. ha trasmesso all'A.S.L. Napoli 2 Nord i dati relativi all'ubicazione e descrizione della tipologia di fonte di contaminazione prossima ai banchi naturali di molluschi bivalvi nelle acque antistanti i Comuni di Giugliano, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida;
3. i soli dati relativi al monitoraggio effettuato per la riclassificazione dei banchi naturali in questione non consentono di valutare l'incidenza sugli stessi della circolazione degli inquinanti;

ATTESO che

1. la delibera di Giunta Regionale n. 229 del 31/05/2011 prevede di procedere, in via transitoria, nelle more dell'acquisizione di dati relativi alla circolazione degli inquinanti, alla classificazione di nuove aree garantendo in ogni caso la sicurezza alimentare attraverso l'intensificazione del monitoraggio chimico e microbiologico successivo alla classificazione per almeno 12 mesi, con le seguenti frequenze:
 - ☐ trimestrale per la determinazione degli esami chimici, anziché la frequenza semestrale prevista dalle Linee guida allegate;
 - ☐ quindicinale per la determinazione dei parametri microbiologici, anziché la frequenza mensile prevista dalle Linee guida allegate;
2. analogamente alla classificazione di nuove aree, i banchi naturali da riclassificare di cui alle delibere n. 3584/2002 e 520/2004 sono ad esse assimilabili e, pertanto, soggette al predetto monitoraggio intensivo;

PRESO ATTO

1. della nota n° 5800/A del 31/05/2011 con la quale l'A.S.L. Napoli 2 Nord, integrata dalla nota n. 1747/A del 29/6/2011, valutati:
 - la documentazione relativa alla localizzazione dei banchi naturali da riclassificare, evidenziata dalle planimetrie esibite dal Co.Ge.Mo.,
 - la relazione fornita dall'A.R.P.A.C. sulle fonti di contaminazione prossime agli specchi d'acqua da riclassificare,
 - gli esiti degli accertamenti effettuati sui campioni di molluschi bivalvi prelevati negli specchi d'acqua in questione,esprime parere favorevole per l'assegnazione della classe B a tutte le zone da riclassificare per le quali è stato effettuato il monitoraggio per almeno due mesi, con frequenza quindicinale;

TENUTO CONTO

1. degli esiti del monitoraggio, ancora in corso per parte degli specchi d'acqua compresi nella documentazione trasmessa dall'A.S.L. Napoli 2 Nord, che consentono al momento la riclassificazione solo della zona di produzione antistante i Comuni di Procida, Monte di Procida, Bacoli, località Capo Miseno per la raccolta di Piè d'asino (*Glycimeris glycimeris*), e della zona di produzione antistante il Comune di Pozzuoli (località Rione Terra- Pontile Nord Bagnoli) per la raccolta di Fasolari (*Callista Chione*), specificate nelle planimetrie allegate al presente decreto;

RITENUTO OPPORTUNO

- riclassificare, ai fini della produzione, gli specchi d'acqua sede di banchi naturali di molluschi bivalvi vivi siti nei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida;

VISTA

- la D.G.R. n° 3466 del 3 giugno 2000 avente per oggetto "Attribuzioni di funzioni di Dirigenti della Giunta Regionale" e successiva integrazione con D.G.R. n° 3593 del 9 settembre 2002, esecutiva;

D E C R E T A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di riclassificare, ai fini della raccolta per il consumo umano,

Zona di Classe B

gli specchi d'acqua di seguito identificati dalle relative planimetrie, per la produzione di molluschi bivalvi delle specie indicate per ciascuna zona di produzione, identificati dalle seguenti coordinate geografiche riportate nelle planimetrie allegate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Area Geografica: Comuni di Procida, Monte di Procida, Bacoli, località Capo Miseno Zona di produzione classificata per la raccolta di: Piè d'asino (<i>Glycimeris glycimeris</i>) <i>Raccolta da effettuarsi con operatori subacquei</i> Coordinate vertici perimetrali:		
	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
Ta1	40°47'19.51"N	14°2' 31.25"E
Ta2	40°47'16.22"N	14°1'58.27"E
Ta3	40°46'19.03"N	14°0'5 7.47"E
Ta4	40°46'17.66"N	14°1'43.88"E
Ta5	40°46'34.58"N	14°5'17.47"E
Ta6	40°47'2.09"N	14°4'53.22"E

Area Geografica: Comune di Pozzuoli Zona di produzione classificata per la raccolta di: Fasolari (<i>Callista Chione</i>)		
	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
Ta1	40°47'19.51"N	14°2'31.25"E
Ta2	40°47'16.22"N	14°1'58.27"E
Ta3	40°46'19.03"N	14°0'57.47"E
Ta4	40°46'17.66"N	14°1'43.88"E
Ta5	40°46'34.58"N	14°5'17.47"E
Ta6	40°47'2.09"N	14°4'53.22"E

2. di stabilire che il prodotto raccolto sarà sbarcato, salvo casi di condizioni meteo-marine sfavorevoli, presso i punti di sbarco identificati ed elencati nel decreto dirigenziale n. 9 del 24/02/2011 dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, e disciplinati;
3. di incaricare l'ASL Napoli 2 Nord dell'esecuzione del monitoraggio intensivo per almeno 12 successivi alla presente riclassificazione secondo le procedure previste dalle linee guida approvate con DGRC 229/2011;

- 4 di prevedere la riclassificazione delle restanti aree comprese nelle delibere n. 3584/2002 e 520/2004 in conseguenza dell'esito del monitoraggio effettuato dall'ASL per almeno due mesi, con frequenza quindicinale;
- 4 di incaricare il Co.Ge.Mo. di fornire i mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti dall'A.S.L. Napoli 2 Nord;
- 5 di stabilire che la classificazione formalizzata con il presente decreto ha durata triennale e che sarà cura del Co.Ge.Mo. presentare istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità, secondo le procedure previste dalla citata delibera di Giunta Regionale n°229/2011;
- 6 di inviare il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 2 Nord, all'A.R.P.A.C., ai Comuni di Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli (NA), alla Direzione Marittima di Napoli, al Co.Ge.Mo., all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.), al Bollettino Ufficiale per la successiva pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
- dott. Paolo Sarnelli-